

88/384/CEE: Decisione della Commissione dell'8 giugno 1988 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1988

che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi

(88/384/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118,

considerando che la popolazione staniera nella Comunità ed i mutamenti intervenuti nella sua composizione, in particolare a causa del carattere permanente della sua presenza, del ricongiungimento familiare e del suo alto tasso di natalità, costituiscono un fattore demografico importante;

considerando che l'inserimento professionale e sociale della popolazione straniera pone dei problemi, in particolare per quanto concerne l'istruzione, la formazione e l'occupazione della seconda generazione;

considerando che è necessario garantire che le politiche migratorie degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi prendano in considerazione le politiche comuni e le azioni condotte a livello della Comunità, in particolare nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro al fine di non comprometterne i risultati; che è pertanto necessario agevolare l'informazione reciproca e gli scambi di opinione in tali settori al fine di adottare posizioni comuni; che è pertanto opportuno organizzare una procedura di concertazione che garantisca la partecipazione di tutti gli Stati membri;

considerando che, nella risoluzione del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (1) e nella risoluzione del 27 giugno 1980 relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (2), il Consiglio ha ribadito l'importanza di una concertazione adeguata delle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi, affermando che l'integrazione del mercato del lavoro comunitario deve essere favorita nell'ambito della libera circolazione della manodopera nella Comunità, in particolare mediante una concertazione adeguata di tali politiche, secondo le conclusioni da esso adottate il 22 novembre 1979 a tale proposito; che il Consiglio ha ribadito l'opportunità di tale concertazione nella risoluzione del 16 luglio 1985 sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni (3);

considerando che inoltre al punto 10 del comunicato finale della conferenza dei capi di stato e di governo di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974 si auspica la graduale armonizzazione della normativa riguardante gli stranieri; che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha adottato delle conclusioni per quanto concerne la politica sociale; che, in una dichiarazione allegata all'Atto finale dell'Atto unico europeo (4), la conferenza intergovernativa ha espresso la volontà degli Stati membri di cooperare « fatte salve le competenze della Comunità, in particolare per quanto riguarda l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini di Stati terzi »;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno 1983 (5), concernente, in particolare, l'unione dei passaporti e l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere intracomunitarie, invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare proposte che prevedano tra l'altro l'armonizzazione delle politiche dei visti e della normativa riguardante gli stranieri;

considerando che, in virtù delle competenze che le conferisce il trattato, spetta alla Commissione promuovere la collaborazione tra gli Stati membri nel settore sociale, in particolare nelle varie materie summenzionate, e organizzare a tal fine le apposite consultazioni;

considerando che, a tale fine, l'8 luglio 1985 la Commissione ha adottato la decisione 85/381/CEE, che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi (6);

considerando che, con sentenza pronunciata il 9 luglio 1987 nelle cause riunite 281, 283, 284, 285 e 287/85 (Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Danimarca, Regno Unito contro Commissione), la Corte di giustizia ha deciso che la collaborazione tra gli Stati membri in campo sociale, prevista dall'articolo 118, primo comma, si estende alle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi e che, in virtù del secondo comma dell'articolo 118, che attribuisce alla Commissione il compito di organizzare consultazioni, quest'ultima è abilitata ad emanare norme cogenti;

considerando che la presente decisione riprende il testo della decisione 85/381/CEE, modificandolo conformemente alla succitata sentenza del 9 luglio 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri informano, in tempo utile e al più tardi al momento in cui i progetti sono resi pubblici, la Commissione e gli altri Stati membri in merito a:

- progetti di misure che essi intendono prendere nei confronti di lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione, ivi compreso l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione illegali, nonché per quanto concerne l'attuazione della parità di trattamento in materia di condizioni di vita e di lavoro, di retribuzioni e di diritti economici, la promozione dell'integrazione professionale e sociale, nonché il ritorno volontario di tali persone nel paese d'origine;

- progetti di accordi relativi ai settori summenzionati, nonché progetti di accordi di cooperazione che essi intendono negoziare o prorogare con i paesi terzi, quando tali accordi prevedono disposizioni riguardanti i medesimi settori;

- progetti di accordi relativi alle condizioni di soggiorno e di occupazione dei loro cittadini che lavorano nei paesi terzi e dei loro familiari, che essi intendono negoziare o prorogare con tali paesi.

2. Nei settori di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, nonché i testi degli accordi conclusi con i paesi terzi.

Articolo 2

1. Qualora entro un termine di due settimane a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 1, uno Stato membro ne faccia richiesta o se la Commissione ne prende l'iniziativa, queste informazioni formano oggetto di concertazione tra gli Stati membri e la Commissione entro le sei settimane successive al loro ricevimento.

Qualora uno Stato membro adduca un motivo d'urgenza, si procede immediatamente a tale concertazione.

2. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si può organizzare una concertazione sui progetti, disposizioni e accordi di cui all'articolo 1 in qualsiasi momento, purché non si tratti di questioni su cui vi è già stata la concertazione e per le quali non è intervenuto alcun elemento nuovo.

Articolo 3

La concertazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 è finalizzata in particolare a:

a) facilitare l'informazione reciproca e l'individuazione dei problemi d'interesse comune e, in funzione di quest'ultimi, agevolare l'adozione di una posizione comune da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne atti internazionali relativi alle migrazioni;

b) esaminare l'opportunità di misure che potrebbero essere prese o dalla Comunità o dagli Stati membri nei settori di cui all'articolo 1, in particolare allo scopo di progredire verso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sugli stranieri, promuovere l'inclusione negli accordi bilaterali del maggior numero di disposizioni comuni e migliorare la protezione dei cittadini degli Stati membri che lavorano e risiedono in paesi terzi.

Articolo 4

1. La concertazione è organizzata dalla Commissione. Essa assume la presidenza delle riunioni e assicura i servizi di segreteria.

2. La procedura di concertazione istituita dalla presente decisione non pregiudica le competenze dei comitati già esistenti, in particolare dei comitati consultivo e tecnico, quali sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (1).

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento della procedura di concertazione e in particolare per salvaguardare se del caso, il carattere segreto delle informazioni che saranno loro fornite in tale occasione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1988.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2.

(2) GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. C 186 del 26. 7. 1985, pag. 3.

(4) GU n. L 169 del 29. 6. 1987, pag. 26.

(5) GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 112.

(6) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 25.

(1) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.